



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Urbanistica e SUAP

Si rende ulteriormente noto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 dell'11.12.2009, esecutiva, ha adottato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2005 la Variante Generale al Piano Strutturale.

La Variante è stata pubblicata sul BURT n. 3 del 20/01/2010. Dalla data di cui sopra (20/01/2010) decorrono i termini per il deposito della variante medesima e per la presentazione delle relative osservazioni.

L'art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante dispone che fino alla approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico e, comunque, non oltre tre anni dalla adozione della Variante al Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 1/2005 e s.m. il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, sulle DIA, sui piani attuativi, quando riconosce che tali domande e le DIA siano in contrasto con la disciplina della variante al Piano Strutturale nonché con il PIT e il PTC della Provincia di Massa Carrara.

I successivi commi 2 e 3 dell'art. 56 stabiliscono nel dettaglio che costituiscono salvaguardia del P.S. le limitazioni e i divieti indicati nella disciplina dello statuto del territorio di cui al titolo II delle N.T.A. del Piano stesso nonché le specifiche prescrizioni contenute nelle discipline delle invariati strutturali e le limitazioni ed i divieti indicati nella disciplina relativa alle condizioni di fragilità ambientale e all'integrità fisica del territorio di cui al Titolo IV delle Norme di cui sopra.

Mentre il comma 4 recita: "Sono comunque fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 05/08/2005 e succ. mod. ed integrazioni per le parti che non sono in contrasto con i precedenti commi 1, 2, 3 ed i Piani Attuativi confermati dal Piano Strutturale".

Per quanto sopra espresso si ritiene che la salvaguardia operi nei confronti degli interventi che in sintesi vengono di seguito indicati.

TAVOLA n.3 " Le invariati strutturali":

1) Gli ambienti umidi naturali – art. 13 delle N.T.A.

Terreni – Divieto delle trasformazioni morfologiche, ambientali e vegetazionali. Sono ammesse le recinzioni in pali e rete.

Fabbricati – E' ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia – art. 10 lettera b) NTA del R.U. vigente

2) Le aree a prevalente naturalità diffusa – art. 14 delle N.T.A. (pinete litoranee, aree boscate - L.R. 39/2000)

Terreni – Divieto delle trasformazioni morfologiche, ambientali e vegetazionali. Sono ammesse le recinzioni in pali e rete.

Fabbricati – E' ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia – art. 10 lettera b) NTA del R.U. vigente.

Sono fatte salve le indicazioni del Piano Attuativo “Arenile” vigente.

3) Le aree di interesse agricolo primario – art. 15 delle N.T.A.

Terreni – Divieto delle trasformazioni morfologiche, ambientali e vegetazionali. Sono ammesse le recinzioni in pali e rete. Sono ammesse le recinzioni e le opere pertinenziali così come disciplinate dalle N.T.A. del R.U. e dal R.E.C.

Fabbricati – Interventi sul patrimonio edilizio esistente limitati alla manutenzione qualitativa - art. 9 lettera a) delle NTA del RU.

E' ammessa la realizzazione dei depositi attrezzi come già disciplinato dall'art. 30 punto 3 delle N.T.A. del R.U., mentre non è ammissibile la costruzione di annessi agricoli in quanto ancora vietata dal vigente R.U.

4) Le aree di interesse agricolo – art. 16 delle N.T.A.

Terreni – Divieto delle trasformazioni morfologiche, ambientali e vegetazionali. Sono consentite modifiche limitate alla necessità di coltivazione e interventi attuati da aziende in conformità al Tit. IV, capo III della L.R. 1/05. Sono ammesse le recinzioni e le opere pertinenziali così come disciplinate dalle N.T.A. del R.U. e dal R.E.C.

Fabbricati – E' ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia – art. 10 lettera b) NTA del R.U. vigente.

La ristrutturazione urbanistica ed i cambi d'uso non sono assentibili in quanto vengono subordinati alla stipula di specifica convenzione che le attuali norme di RU non prevedono. Tale limitazione potrà essere recepita dalle N.T.A. del futuro R.U. secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione ai sensi del D.P.G.R. del 9.2.07 n. 5/r.. La costruzione di annessi agricoli è vietata dal vigente R.U., mentre sono ammessi i depositi attrezzi come già disciplinato dall'art. 30 punto 3 delle NTA del RU.

4) Gli immobili di interesse storico – art. 18 punto 1.2 delle N.T.A.

Gli interventi sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione della SS.MM. (ove vincolati);

– **per tutti gli altri immobili**, individuati alla **TAVOLA QC 06** sono ammissibili interventi fino al risanamento conservativo e cambio d'uso se compatibile con i caratteri architettonici, funzionali e distributivi dell'edificio.

5) Le risorgenti, le sorgenti e i pozzi destinati al consumo umano – art. 18 punto 1.3 delle N.T.A.

Nella fascia di rispetto (individuata in ml. 200 di raggio dal punto di captazione) si applica il regime di tutela imposto dai DLgs 152/1999 e DLgs 152/2006 e loro s.m.

TITOLO IV “Disciplina relativa alle condizioni di fragilità ambientale e all'integrità fisica del territorio”

Si confermano le discipline vigenti del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) e del R.D. 523/1904 (tutela delle acque). Tale disciplina si applica anche alle aree classificate **G3 G4 e I3 -I4** (istituite ai sensi del D.P.G.R. del 27.4.2007 n. 26/r) **individuate nelle tavole G1 “Carta delle aree a pericolosità geomorfologica” e G2 “Carta delle aree a pericolosità idraulica”,** allegate alla variante al Piano Strutturale, e classificate come **P.F.E., P.M.F.E. e P.I.E. P.I.M.E.**

Per le aree **G3 G4 e I3 -I4, non incluse in quelle sopra indicate**, in attesa del loro recepimento negli strumenti di tutela delle Autorità di Bacino, si applica quanto segue:

Terreni – Divieto delle trasformazioni morfologiche. Sono ammesse le recinzioni in pali e rete;

Fabbricati – Interventi sul patrimonio edilizio esistente limitati alla manutenzione qualitativa - art. 9 lettera a) delle NTA del RU.

Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle norme del Piano di Assetto Idrogeologico devono essere verificate sia le cartografie allegate al P.A.I. vigente che sia le tavole **G1 e G2** della variante al Piano Strutturale adottato.

Per le aree e gli immobili posti all'interno del perimetro del centro abitato delle frazioni montane (TAVOLA 4 "LE UTOE") e ricadenti anche all'interno delle aree di cui agli art. 14 15 16 delle NTA del P.S. si confermano le previsioni del R.U. vigente, previa **verifica della presenza del vincolo boschivo** ai sensi e per gli effetti della L.R. 39/2000.

Carrara, 20 gennaio 2010

La Responsabile P.O.
Programmazione urbanistica e S.u.a.p
Arch. Nicoletta Migliorini

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi